

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 3 – 2051/2013

OGGETTO: Progetto: *Variazione di classe di attività per aumento della quantità annua di rifiuti movimentati*
Comune: Rondissone (TO)
Proponente: I.L.C. s.r.l.
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 16/11/2012, la Società *ILC s.r.l.* con sede legale in Rondissone (TO), Strada della Mandria n. 8, Partita IVA 03789510017 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Variazione di classe di attività per aumento della quantità annua di rifiuti movimentati*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 29/11/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 11/12/2012 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7-Torino;

Rilevato che:**Localizzazione e Stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Rondissone in Località Campagnetta, strada della Mandria n. 8;
- la società *I.L.C. s.r.l.* è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in seconda classe (superiore o uguale a 15.000 t ed inferiore a 60.000 t) con il numero 214/2010;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati ai seguenti punti del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ punto 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" (quantità ritirata annualmente di 50.000 t, operazioni di recupero R13 ed R5);
 - ✓ punto 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo" (quantità ritirata annualmente di 9.990 t, operazioni di recupero R5 ed R13);

Proposta progettuale

- dalla lettura della scheda riassuntiva dei rifiuti comunicati (come rettificati in data 17/12/2012) si desume un passaggio alla classe II (quantità annua di rifiuti trattati superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t) di cui al D.M. 350/98 secondo la presente tabella riassuntiva:

Tipologia di rifiuto	Quantità ritirata annualmente (t)	Operazioni di recupero
7.1	120.000	R13/R5
7.6	9.900	R13/R5

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 969522 del 13/12/2012 del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 3731 del 10/12/12 del Comune di Rondissone;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**Vincoli**

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- è stato prodotto certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Rondissone attestante la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- gli interventi di modifica al sito prevedono esclusivamente l'incremento dei quantitativi annui di rifiuti movimentati;
- non è prevista la realizzazione di nessuna nuova infrastruttura rispetto a quanto già autorizzato; rimangono invariate le modalità operative e gestionali, i macchinari utilizzati e le quantità massime di rifiuti stoccati;
- non sono emerse criticità rispetto all'aumento di potenzialità richiesto; si è altresì verificato che gli spazi/superfici disponibili sono congrui a svolgere l'attività richiesta;
- in sede di conferenza dei servizi è stato chiarito quanto dichiarato a pag. 9 della relazione tecnica "Nell'area tratteggiata in azzurro l'Azienda intende gestire nuove tipologie. Non appena avrà esaminato quali tipologie, le modalità di trattamento e la logistica che si intende effettuare, vi sarà presentata domanda di inizio attività"; il proponente ha l'intenzione di avviare in futuro un'attività, in procedura ordinaria, per la gestione delle terre e rocce da scavo;

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- le aree di piazzale sono da considerarsi superficie scolante ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. "Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- è stato approvato in data 25/03/2010 da parte del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- in considerazione che la Società I.L.C. S.r.l. propone una modifica in termini esclusivamente quantitativi dei rifiuti trattati, mantenendo invariate le superfici scolanti e le tipologie di rifiuti attualmente autorizzate, si ritiene che la gestione delle acque meteoriche approvata possa essere ancora conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.;

Emissioni in atmosfera

- si concorda sui sistemi previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera derivante dalla movimentazione e dal trattamento dei rifiuti ma occorre che tutti gli accorgimenti/intendimenti gestionali siano esplicitati in modo completo ed organico in apposito "piano di gestione" ;

Rumore

- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della potenzialità prevista a progetto;
- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel

caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- presentare una valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 che tenga conto della potenzialità prevista a progetto;
- occorre che tutti gli accorgimenti/intendimenti gestionali previsti per il contenimento del rilascio di polveri in atmosfera siano esplicitati in modo completo ed organico in apposito "piano di gestione";

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;*
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”;*
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Variazione di classe di attività per aumento della quantità annua di rifiuti movimentati”* presentato dalla Società ILC s.r.l. con sede legale in Rondissone (TO), Strada della Mandria n. 8, Partita IVA 03789510017, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 18/01/2013

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)